



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice Unico delle pensioni

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 29 /2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 63152 del registro di segreteria,
proposto da:

- (C.F. -), residente a -, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vittorio Chierroni (C.F. CHRVTR55M31F949G) e Matteo Novelli (C.F. NVLMTT83B25G628N) – i quali dichiarano, ai sensi dell’articolo 176, comma 2, c.p.c., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 055.264470 o agli indirizzi di posta elettronica certificata vittorio.chierroni@firenze.pecavvocati.it e matteo.novelli@firenze.pecavvocati.it – ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via de’ Rondinelli, n. 2 (Studio Legale Lessona)

CONTRO

- l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21;

- il Ministero della Difesa (C.F. 80234710582), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Via XX

Settembre 8;

- il Ministero dell'Interno (C.F. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Palazzo Viminale.

ESAMINATI gli atti e i documenti del giudizio.

UDITI, nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Giacomo Vannacci: per il ricorrente, l'avv. Marta Iacopini, in sostituzione degli avv.ti Chierroni e Novelli; per L'I.N.P.S. l'avv. Micheli; nessuno presente per i Ministeri.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con ricorso depositato il 10 settembre 2024, la ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare il proprio diritto alla riunione dei servizi prestati presso il Ministero della Difesa con quelli prestati presso il Ministero dell'Interno e dei relativi periodi di contribuzione e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione competente alla conseguente riliquidazione, per i ratei ancora da corrispondere, del trattamento di quiescenza in godimento, da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi prestati e, quanto ai ratei pensionistici già corrisposti, a pagarle la differenza tra quanto già pagato e i ratei correttamente quantificati.

2. La ricorrente, collocata in quiescenza dal 26 aprile 2024, aveva prestato servizio presso il Ministero dell'Interno a partire dal 1993.

Nei cinque anni precedenti, aveva invece svolto attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Difesa, in un rapporto che, pur

formalmente qualificato come autonomo, è stato accertato come subordinato dalla sentenza n. 2426/2008 del TAR Lazio.

Tale pronuncia ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire le differenze retributive e a regolarizzare la posizione previdenziale della ricorrente.

Con successiva nota del 23 novembre 2009, l'ente previdenziale competente (all'epoca l'INPDAP) ha comunicato la costituzione della posizione assicurativa della ricorrente, in esecuzione dell'apposito decreto del Ministero, a propria volta attuativo della sentenza del TAR.

2.1. Tuttavia, la ricorrente, nel frattempo in servizio presso altra Pubblica amministrazione, lamenta che i contributi relativi al quinquennio lavorativo presso il Ministero della Difesa non siano stati valorizzati ai fini pensionistici, rimanendo separati, nella posizione assicurativa costituita soltanto diciassette anni dopo il suo passaggio ad altra Amministrazione.

2.2. La ricorrente rappresenta di avere inoltrato, in vista del pensionamento, varie istanze volte ad ottenere la riunione dei contributi.

2.2.1. La nota del Ministero della Difesa del 22 giugno 2023 ha fornito una prima risposta negativa, così motivandola "poiché la S.V. è cessata da questo Ministero a decorrere dall'01.01.1993, non si può procedere all'annullamento richiesto in quanto periodo prestato con soluzione di continuità".

2.2.2. Analoga richiesta è stata, parimenti, riscontrata negativamente

dall'INPS, con pec del 8 aprile 2024, ove si afferma l'impossibilità di procedere all'annullamento del decreto emesso dal Ministero per difetto assoluto di attribuzione, richiamando a tal fine l'art. 21-septies della legge 241/1990.

L'Istituto ha precisato che i Ministeri restano tuttora competenti per le questioni relative al periodo antecedente il subentro dell'INPDAP, ribadendo che un eventuale annullamento adottato dall'INPS sarebbe affetto da nullità per carenza di potere.

Tuttavia, nella risposta, il competente Ufficio presso l'INPS ha riferito altresì di avere invitato il Ministero della Difesa a riconsiderare il provvedimento impugnato e a valutare l'annullamento richiesto dall'iscritta, richiamandosi, a tal fine, l'art. 126 del d.P.R. n. 1092/1973.

2.2.3. La ricorrente ha quindi trasmesso al Ministero della Difesa una nuova richiesta di annullamento del provvedimento di costituzione della posizione assicurativa, rimasta però priva di riscontro.

2.2.4. In seguito al conferimento della pensione, la ricorrente ha quindi proposto ricorso amministrativo all'INPS, depositandolo una prima volta il 9 aprile 2024 e una seconda volta il 22 maggio 2024 (dopo la riscossione del primo rateo pensionistico): mentre il secondo ricorso è stato respinto per la pendenza del precedente, il primo non è stato deciso trascorsi novanta giorni.

2.3. La ricorrente, pertanto, introducendo il ricorso ha chiesto pertanto a questa autorità giurisdizionale di riconoscere il proprio diritto alla riunione dei periodi di servizio prestati con i relativi

contributi, condannando, per l'effetto, le competenti Amministrazioni a riliquidare i ratei pensionistici ancora da corrispondere ed a restituire la differenza per i ratei già pagati, preventivamente annullando o disapplicando, se necessario, gli atti amministrativi sottostanti, ossia il decreto del Ministero della Difesa, costitutivo della posizione amministrativa, e le determinazioni dell'ente previdenziale, di liquidazione del trattamento pensionistico.

3. Si è costituito il Ministero della Difesa, depositando una breve memoria in cui, richiamati i fatti in causa, chiede che si dichiari cessata la materia del contendere, essendo la ricorrente già in posizione "tutta pubblica".

4. Si è costituito il Ministero dell'Interno, affermando la propria estraneità ai fatti in contestazione e chiedendo dunque: in via preliminare, la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva; nel merito, il rigetto del ricorso.

5. Si è costituito l'INPS, chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, in quanto, con comunicazione del 19 aprile 2024, il Ministero avrebbe trasmesso il decreto di annullamento della costituzione di posizione assicurativa; in conformità agli importi comunicati dal Ministero medesimo, la competente Sede INPS di Livorno avrebbe quindi aggiornato la posizione assicurativa e provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a favore della ricorrente, con decorrenza da aprile 2024.

6. All'udienza del 23 gennaio 2025, parte ricorrente ha lamentato di aver appreso solo dalle memorie delle controparti, prodotte in

prossimità dell'udienza, dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, sostenendo di non aver potuto verificare la correttezza degli importi effettivamente percepiti ed evidenziando il persistere di incongruenze rispetto a quanto spettante; ha quindi richiesto la concessione di un termine per memorie e la fissazione di una nuova udienza; la difesa dell'INPS, su sollecitazione del giudice, ha dichiarato di non poter fornire indicazioni ulteriori circa l'effettivo adeguamento della pensione percepita dalla ricorrente.

Pertanto, con ordinanza pronunciata al termine dell'udienza e depositata il 28 gennaio 2025, ritenuto di dover verificare l'effettivo adeguamento del trattamento pensionistico, è stata fissata nuova udienza al 27 febbraio 2025, assegnando alle parti il termine antecedente cinque giorni a tale data per il deposito di memorie difensive.

7. Le parti hanno depositato le rispettive memorie, manifestando un consenso unanime in ordine all'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico, a partire dal mese di dicembre 2024. Nell'udienza del 27 febbraio 2025, il difensore della ricorrente ha dichiarato che il provvedimento di riliquidazione della pensione ha trovato concreta attuazione, chiedendo, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistendo sulle spese; La difesa dell'INPS, per converso, ha formulato istanza di compensazione delle spese di lite.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente ha ottenuto il pieno soddisfacimento della propria pretesa in seguito all'intervento dell'INPS, che ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in conformità alla domanda avanzata nel ricorso.

2. Va disposta la integrale compensazione delle spese di giudizio.

2.1. La ricorrente, collocata in quiescenza a decorrere dal 26 aprile 2024, prestava servizio come dipendente del Ministero dell'Interno a partire dal 1993 ma, nei cinque anni precedenti, aveva svolto attività lavorativa presso il Ministero della Difesa, in un rapporto che, sebbene formalmente qualificato come autonomo, si configurava, di fatto, come subordinato.

Tale qualificazione è stata espressamente riconosciuta dalla sentenza n. 2426/2008 del TAR Lazio, che, accertando la natura subordinata del suddetto rapporto di lavoro, ha, per l'effetto, condannato il Ministero della Difesa al risarcimento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.

Successivamente, con nota del 23 novembre 2009, l'ente previdenziale (all'epoca, l'INPDAP) ha comunicato alla ricorrente la costituzione della sua posizione assicurativa, in attuazione dell'apposito decreto emesso dal Ministero, attuativo della sentenza del TAR.

2.2. La ricorrente, quindi, si è ritrovata in una situazione anomala.

La sua posizione assicurativa è stata costituita dal Ministero della Difesa solo a passaggio avvenuto presso altra Amministrazione e tale posizione è rimasta isolata, ossia non ricongiunta ai contributi maturati nel frattempo presso il Ministero dell'Interno, presso cui la ricorrente ha prestato servizio dal 1993.

2.3. Nel corso del procedimento amministrativo avviato dalla ricorrente, è emerso un atteggiamento censurabile da parte delle Amministrazioni qui resistenti, ossia il Ministero della Difesa e l'INPS, le quali, anziché adempiere ai loro doveri istituzionali con diligenza e tempestività, hanno disatteso gli obblighi sanciti dalla normativa vigente, frustrando il pieno riconoscimento del diritto della ricorrente, che ha dovuto subire un protratto stato di incertezza.

Si deve infatti evidenziare come la ricorrente abbia presentato più istanze volte alla riunione dei contributi, ricevendo dinieghi dal Ministero della Difesa, basati su motivazioni infondate, in contrasto con l'art. 126 del d.P.R. 1092/73.

Parimenti, l'INPS ha inizialmente declinato ogni competenza, rinviando l'istanza al Ministero della Difesa, senza inizialmente adottare alcuna misura concreta per la tutela dei diritti della ricorrente.

2.4. Nel mese di aprile 2024, in prossimità del pensionamento della ricorrente, l'INPS ha infine sollecitato il Ministero della Difesa a riesaminare il proprio precedente decreto. A seguito di tale sollecito, il Ministero della Difesa ha adempiuto nei termini prescritti e l'Istituto previdenziale ha così provveduto alla riliquidazione del trattamento

pensionistico a favore della ricorrente, sebbene l'effettivo adeguamento del trattamento abbia avuto inizio a partire dal mese di dicembre 2024.

2.5. Ad una gestione della pratica contrassegnata da profili di inefficienza da parte dell'Amministrazione, si è accompagnata, peraltro, una condotta della ricorrente che non appare del tutto irreprensibile. Quest'ultima, infatti, ha promosso il giudizio nel mese di settembre 2024, sostenendo di non essere stata informata dall'INPS in merito all'avvenuto recepimento del nuovo provvedimento ministeriale, per poi richiedere un ulteriore rinvio in gennaio, epoca in cui il trattamento pensionistico era già stato oggetto di adeguamento.

2.6. Alla luce di tali circostanze, si ravvisano giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio, in applicazione dei principi di equità e di corretto svolgimento del processo, nonché in considerazione del comportamento parzialmente dilatorio e non del tutto giustificato della ricorrente, che ha contribuito a protrarre inutilmente il contenzioso.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze, in esito all'udienza del 27 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 10/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

IL GIUDICE

Marco Scognamiglio

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, dovranno essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Firenze, 10/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)

